

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-297 del 24/01/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 773 DEL 18/04/2014 (RILASCIATA ALLA DITTA "GIACOMO PARIETTI SRL" E VOLTURATA A FAVORE DELLA DITTA "AUTOINGROS TORINO SPA" CON DETERMINAZIONE DET-AMB N. 2671 DEL 26/05/2021). ATTIVITÀ: COMMERCIO AUTOVEICOLI, VENDITA RICAMBI E AUTORIPARAZIONI SVOLTA DALLA DITTA AUTOINGROS TORINO SPA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA XXI APRILE N. 75-79.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-302 del 24/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 773 DEL 18/04/2014 (RILASCIATA ALLA DITTA "GIACOMO PARIETTI SRL" E VOLTURATA A FAVORE DELLA DITTA "AUTOINGROS TORINO SPA" CON DETERMINAZIONE DET-AMB N. 2671 DEL 26/05/2021).

ATTIVITÀ: COMMERCIO AUTOVEICOLI, VENDITA RICAMBI E AUTORIPARAZIONI SVOLTA DALLA DITTA AUTOINGROS TORINO SPA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA XXI APRILE N. 75-79.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 2, comma 1 lett. b) del DPR n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 773 del 18/04/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo

del procedimento unico prot. n. 92597 del 10/12/2014, per l'attività di "commercio autoveicoli, vendita ricambi e autoriparazioni" svolta dalla Ditta "Giacomo Parietti Srl" nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via XXI Aprile n. 75-79, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione a n. 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale det-amb n. 2671 del 26/05/2021 è stata adottata la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra in favore della Ditta "AUTOINGROS TORINO SPA", rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 66228 del 31/05/2021;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 181182 del 24/11/2021, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "AUTOINGROS TORINO SPA" (C.F. 02114250026);
- con nota prot. n. 183790 del 30/11/2021 è stata richiesta alla ditta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 199040 del 27/12/2021 è pervenuta la documentazione a completamento richiesta;
- con nota prot. n. 200446 del 29/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 5 del 28/12/2021 Sinadoc 31913) risulta che:

-l'AUA vigente comprendeva l'autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura S1 (lavaggio autoveicoli) e S2 (lavaggio pezzi meccanici presso l'officina di riparazione veicoli);

-l'istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per l'eliminazione dello scarico (S2) dall'AUA, in quanto la Ditta ha dichiarato di avere dismesso lo scarico S2 di acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio pezzi presso l'officina di riparazione veicoli ed ha altresì dichiarato l'invarianza dello scarico (S1);

- pertanto, a seguito di tale modifica non sostanziale, presso lo stabilimento è presente il solo scarico (S1), recapitante in pubblica fognatura, di acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli, trattate mediante un sistema costituito da dissabbiatore, disoleatore e pozzetto con filtro oleoassorbente; il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle del sistema di trattamento

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 773 del 18/04/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 92597 del 10/12/2014, come volturata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2671 del 26/05/2021 in favore della Ditta "AUTOINGROS TORINO SPA", per l'attività di "commercio autoveicoli, vendita ricambi e autoriparazioni" nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via XXI Aprile n. 75-79, **sostituendo i punti 2., 3., 4. e 5.** del dispositivo, con i seguenti punti:

"2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali (S1) in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali (S1) in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) il sistema di trattamento deve essere sempre mantenuto in funzione;
- d) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie dell'insediamento;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento/depurazione dello scarico idrico; in particolare con opportuna periodicità deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare: le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al sistema di trattamento e le verifiche sul suo corretto funzionamento; eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera g);
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento/depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 773 del 18/04/2014, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico trasmesso a questa Agenzia con nota prot. n. 92597 del 10/12/2014) come volturata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2671 del 26/05/2021 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.